

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN SCIENZE MOTORIE

Lungadige Attiraglio n.34 - 37124 Verona - info@dmsa.it

CODICE DI CONDOTTA

RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE

Art. 1 – SCOPO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE: DOVERE DI AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLA OTTIMALE CONDIZIONE FISICA.

- 1. Il chinesiologo ha il primario e fondamentale dovere di agire ed adoperarsi affinché l'attività professionale sia esclusivamente finalizzata e, nei limiti del possibile, efficacemente persegua, la conservazione e il miglioramento della condizione e dell'efficienza fisica ed eventualmente agonistica di chi si affida all'attività stessa, rendendola quanto più possibile vicina al livello massimo e ottimale, tenuto conto dell'età, dello stato di salute complessiva e di tutti gli altri fattori e parametri che influenzano il perseguimento di detto risultato.
- 2. Nel perseguire gli scopi di cui al comma 1, l'attività professionale deve essere improntata a criteri di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia delle scelte e delle azioni del chinesiologo.
- Art. 2 DOVERE DI LEALTA', CORRETTEZZA, PROBITA', INTEGRITA' E DECORO.
- 1. Il chinesiologo deve conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti del pubblico che si avvale della sua professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui il chinesiologo entri in contatto nell'esercizio dell'attività professionale.
- 2. In particolare, l'agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di correttezza e probità e deve essere rivolto all'esclusiva tutela dei soggetti che si affidano al professionista.

3. Il chinesiologo ha inoltre il dovere di conformare ogni propria attività, e ogni proprio comportamento, anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.

Art. 3 – FACOLTA' E DOVERI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE.

- 1. Il chinesiologo ha il diritto di informare il pubblico destinatario della sua attività circa i settori di specializzazione in cui essa viene esercitata, gli obiettivi e le finalità di essa, circa i suoi titoli di specializzazione, i corsi di studio, di approfondimento e di specializzazione da lui seguiti, i mezzi tecnici e i materiali di cui egli si avvale nell'esercizio professionale e ogni altro fatto o dettaglio utile per una più informata e consapevole scelta da parte del pubblico.
- 2. Nell'esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, il chinesiologo si conforma a principi di veridicità e correttezza dell'informazione, evitando accuratamente toni inadeguati al decoro professionale ed astenendosi, nell'illustrazione degli effetti benefici dell'attività professionale, dall'esaltazione eccessiva e gratuita di essi e dalla promessa di risultati strabilianti atta a carpire la buona fede del pubblico.
- 3. E' fatto espresso divieto al chinesiologo, nell'esercizio della facoltà di informazione, di divulgare a terze persone l'identità di soggetti che si sono avvalsi della sua attività professionale, salvo espresso consenso scritto degli interessati.
- 4. E' in ogni caso consentito al chinesiologo, nel rispetto del principio di veridicità, di divulgare fatti e dettagli della propria attività, modalità di essa e risultati ottenuti, anche a scopo scientifico e didattico, omettendo con ogni cura la diffusione di qualsiasi riferimento che possa, anche in modo indiretto o deduttivo, permettere di risalire ai soggetti che di essa si sono avvalsi.

Art. 4 – DOVERE DI DILIGENZA, COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE.

- 1. Il chinesiologo deve svolgere l'attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alle necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell'esecuzione dell'attività, così come nell'uso degli eventuali mezzi tecnici all'uopo necessari.
- 2. Il chinesiologo deve svolgere l'attività professionale nei limiti della competenza che ha acquisito, sulla base dei suoi titoli di studio e di specializzazione o approfondimento, nonché sulla base dell'esperienza professionale maturata.

- 3. E' fatto obbligo al chinesiologo di curare l'aggiornamento professionale, secondo le disposizioni adottate dagli organi direttivi D.M.S.A., e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall'attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell'abito di essa.
- 4. Con l'iscrizione a D.M.S.A. e l'acquisizione del titolo di chinesiologo DMSA, questi accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente che conseguono al riconoscimento della qualifica professionale.

Art. 5. DOVERE DI RISERVATEZZA.

- 1. Il chinesiologo deve mantenere la più rigorosa riservatezza sull'identità delle persone che si avvalgono della sua professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche, sull'attività professionale di cui esse si avvalgono e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse.
- 2. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale, ed è comunque consentita l'attività di divulgazione di cui all'articolo 4 comma 4 del presente codice.

Art. 6. DOVERE DI EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE.

1. Il chinesiologo agisce in modo di evitare accuratamente conflitti di interesse che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità, dei colleghi, degli esercenti altre professioni, delle autorità e di terzi in genere.